

Foglio informativo n. 740/026 Operazioni di FACTORING

Informazioni sulla Banca

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino.

Per chiamate dall'Italia: 800.303.303.

Per chiamate dall'Estero: +39.011.80.19.200.

Sito Internet: www.intesasanpaolo.com.

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361.

Capogruppo del Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158.

Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015).

Codice A.B.I. 3069.2.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/ a distanza

Nome e Cognome/ Ragione Sociale	Sede (Indirizzo)	Telefono e E-mail
Iscrizione ad Albi o Elenchi	Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco	Qualifica

Che cos'è il Factoring

Il factoring è un prodotto attraverso il quale il Cedente trasferisce alla Banca, a titolo oneroso mediante Cessione, la titolarità dei Crediti vantati nei confronti dei propri Debitori, incassando il relativo Corrispettivo. Il Cedente può ottenere dal Cessionario:

- l'anticipazione in tutto o in parte del Corrispettivo dei Crediti;
- l'assunzione del rischio della solvenza del Debitore, ossia il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore.

I Crediti ceduti sono generalmente di natura commerciale, ma possono essere anche Crediti non commerciali (ad esempio crediti d'imposta, certificati bianchi e verdi etc.).

La Cessione può essere notificata al Debitore (Cessione con notifica al Debitore) oppure il Cedente può richiedere al Cessionario di non comunicare la Cessione al Debitore (Cessione senza notifica al Debitore o *not notification*). Resta comunque ferma la facoltà del Cessionario di notificare in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio la Cessione al Debitore nelle forme ritenute più idonee.

In caso di Cessione *not notification* il Cedente è libero di incassare i Crediti ceduti al Cessionario secondo le modalità pattuite con il Debitore. In alternativa il Cessionario e il Cedente possono concordare che l'incasso avvenga secondo le modalità di seguito indicate:

- modalità di incasso dei Crediti ceduti al Cessionario a mezzo Ri.Ba.;
- modalità di incasso dei Crediti ceduti al Cessionario a mezzo conto corrente vincolato.

Che cos'è il factoring Pro Solvendo

Caratteristiche: nel factoring Pro Solvendo il Cessionario non assume il rischio della solvenza del Debitore; il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore rimane quindi a carico del Cedente

Rischi a carico del Cedente: il Cedente garantisce l'esistenza, la certezza, l'esigibilità dei Crediti ceduti e la solvenza del Debitore ed assume le obbligazioni previste nel contratto di factoring.

Il mancato pagamento del Debitore, l'eventuale inadempimento del Cedente anche di uno solo degli obblighi posti a suo carico nel contratto e la non veridicità o inesattezza delle dichiarazioni e garanzie prestate dal Cedente legittimano il Cessionario a richiedere l'immediata restituzione delle eventuali somme corrisposte a titolo di pagamento anticipato del Corrispettivo a fronte dei Crediti ceduti e non ancora incassati, oltre a spese ed interessi.

Che cos'è il factoring Pro Soluta

Caratteristiche: nel factoring Pro Soluta il Cessionario assume il rischio della solvenza del Debitore, ossia il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore, entro il limite del Plafond, senza che il Cedente possa cancellare dal proprio bilancio i Crediti ceduti, in quanto non risultano rispettati, in tutto o in parte, i requisiti previsti dai principi contabili internazionali IAS/IFRS per la derecognition.

Rischi a carico del Cedente: il Cedente garantisce l'esistenza, la certezza, l'esigibilità dei Crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste nel contratto di factoring.

L'eventuale inadempimento del Cedente anche di uno solo degli obblighi posti a suo carico nel contratto e/o la non veridicità o inesattezza delle dichiarazioni e garanzie prestate dal Cedente stesso comporta che: (i) venga meno l'assunzione del rischio della solvenza del Debitore da parte del Cessionario e conseguentemente il rischio del mancato pagamento del Debitore rimane a carico del Cedente; (ii) il Cessionario possa chiedere al Cedente la restituzione di quanto ricevuto a titolo di pagamento anticipato del Corrispettivo a fronte dei Crediti ceduti e non ancora incassati, oltre a spese ed interessi.

Che cos'è il factoring Pro Soluta IAS

Caratteristiche: il Pro Soluta IAS prevede la sottoscrizione di un contratto dedicato. Tale contratto è caratterizzato dal trasferimento sostanziale al Cessionario dei rischi e dei benefici connessi ai Crediti ceduti, ai sensi di quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Di conseguenza il Cessionario garantisce la solvibilità dei debitori entro il limite del Plafond e il Cedente può cancellare dal proprio bilancio i Crediti ceduti.

Rischi a carico del Cedente: il Cedente garantisce l'esistenza, la certezza, l'esigibilità dei Crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste nel contratto di factoring.

L'eventuale inadempimento del Cedente anche di uno solo degli obblighi posti a suo carico nel contratto e/o la non veridicità o inesattezza delle dichiarazioni e garanzie prestate dal Cedente:

- comporta il venir meno della garanzia fornita dal Cessionario circa il mancato pagamento dovuto ad inadempimento dei Debitori;
- legittima il Cessionario a chiedere al Cedente il riacquisto dei Crediti ceduti pagando al Cessionario quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento del Corrispettivo a fronte dei Crediti ceduti e non ancora incassati, oltre a spese ed interessi.

Nel caso in cui uno o più dei Crediti ceduti risultino inesistenti, il Cedente si impegna a restituire al Cessionario, a titolo di risarcimento, quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento del Corrispettivo dei Crediti ceduti, oltre le spese e gli interessi, anche di mora, che saranno calcolati al tasso indicato nel Documento di Sintesi del Contratto e dell'Atto Integrativo.

Che cos'è il Maturity

Caratteristiche: nell'ambito del contratto (Pro Solvendo, Pro Soluta o Pro Soluta IAS) il Cessionario e il Cedente concordano una Data Scadenza Convenzionale Maturity, diversa dalla Data Scadenza, alla quale il Cessionario pagherà il Corrispettivo o rispetto alla quale anticiperà il Corrispettivo; tale Data Scadenza Convenzionale Maturity riflette inizialmente l'esperienza storica del Cedente nell'incassare i propri Crediti dai Debitori e viene periodicamente rideterminata, con valenza per le cessioni successive, dal Cessionario e dal Cedente sulla base dell'effettivo andamento dei pagamenti effettuati dai Debitori.

Rischi a carico del Cedente: l'operatività Maturity non presenta rischi aggiuntivi a carico del Cedente rispetto a quelli già esplicitati per il Pro Solvendo, il Pro Soluta e il Pro Soluta IAS.

Che cos'è il Credito di fornitura

Caratteristiche: nell'ambito del contratto (Pro Solvendo, Pro Soluta o Pro-soluta IAS) le parti possono convenire che il Cessionario possa concedere, mediante la sottoscrizione di un apposito accordo, al Debitore una dilazione di pagamento a titolo oneroso del Credito ceduto rispetto alla Data Scadenza.

Rischi a carico del Cedente: L'estensione dei termini di pagamento concessa dal Cessionario al Debitore determina una esposizione del Cedente per un periodo più lungo di quello che si sarebbe verificato rispettando i termini di pagamento originari del credito ceduto.

In caso di mancato pagamento da parte del Debitore, in presenza di operatività Pro-solvendo il Cedente è tenuto a rimborsare al Cessionario anche l'importo degli interessi dalla data di scadenza alla data di restituzione del corrispettivo, calcolati al tasso di interesse contrattualizzato tra il Cedente e la Banca.

In caso di mancato pagamento da parte del Debitore, in presenza di operatività Pro-soluta il Cedente sarà tenuto a corrispondere interessi per il periodo intercorrente dalla Data Scadenza alla Data Scadenza Convenzionale.

Che cos'è il factoring Pro Soluta a medio termine

Il factoring a medio termine è una operazione tramite la quale il Cedente cede al Cessionario il Credito vantato nei confronti di un Debitore sorto per la fornitura di uno specifico bene o insieme di beni (impianti e macchinari), con durata del Credito superiore a diciotto (18) mesi ed inferiore a 5 anni.

Il Cedente può essere anche una società di locazione/noleggio; in tale ipotesi la cessione dei crediti a favore del Cessionario riguarda i canoni di locazione che il Debitore è tenuto a corrispondere al Cedente a fronte del contratto di locazione/noleggio dei beni per una durata fino a 5 anni.

L'operazione si configura come Pro Soluta e la Cessione avviene dopo la consegna del bene e/o l'attestazione degli eventuali collaudi previsti nel contratto tra Cedente e Debitore.

Termini e modalità di pagamento del Corrispettivo nel Factoring Pro Solvendo e Pro Soluta

Il Corrispettivo viene versato al Cedente:

- nel caso di Cessione Pro Solvendo, all'atto dell'incasso dei crediti;
- nel caso di Cessione Pro Soluta, all'atto dell'incasso dei crediti o, in caso di mancato pagamento del debitore, alla Data Scadenza Convenzionale;
- nel caso di Cessione, sia Pro Solvendo che Pro Soluta, in cui sia attiva l'operatività Maturity, alla Data Scadenza Convenzionale Maturity;
- nel caso di Cessione, sia Pro Solvendo che Pro Soluta, in cui sia attiva l'operatività Credito di Fornitura, alla Data Scadenza dei crediti.

Nel caso di richiesta di anticipazione, il cliente dovrà corrispondere interessi che potranno essere così calcolati:

- In via posticipata rispetto al pagamento anticipato del Corrispettivo. A seconda dell'operatività in essere, gli interessi saranno calcolati dalla data di valuta del pagamento anticipato del Corrispettivo sino alla data di valuta dell'incasso dei Crediti ceduti o alla Data Scadenza (in caso di operatività Credito di Fornitura) o alla Data Scadenza Convenzionale Maturity (in caso di operatività Maturity). In caso di mancato pagamento del debitore, con operatività pro-soluta, gli interessi verranno conteggiati fino alla Data Scadenza Convenzionale. I predetti interessi vengono liquidati l'ultimo giorno lavorativo del periodo indicato nel Documento di Sintesi del Contratto o degli Atti Integrativi eventualmente sottoscritti;
- nelle operazioni con conteggio degli interessi a sconto rispetto al pagamento anticipato del Corrispettivo, gli interessi sono calcolati al momento del pagamento anticipato del Corrispettivo e secondo la formula dello Sconto Commerciale sull'intero valore del Corrispettivo pattuito. A seconda dell'operatività in essere, gli interessi decorrono dalla data di valuta del pagamento del Corrispettivo sino alla Data Scadenza o Data Scadenza Convenzionale o Data Scadenza Convenzionale Maturity. Il Cessionario tratterà gli interessi come sopra calcolati dal Corrispettivo dedotte le spese e commissioni se applicabili.

Termini e modalità di pagamento del Corrispettivo nel factoring Pro Soluta IAS

Crediti ceduti Pro Soluta

Per i Crediti ceduti Pro Soluta, previa verifica che i Crediti rientrino nel Plafond disponibile, il Corrispettivo verrà pagato dal Cessionario al Cedente, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni che verranno conteggiati a partire:

- dalla data della Cessione, nel caso di cessioni di singoli Crediti;
- dalla data di identificazione dei Crediti.

Nelle operazioni con conteggio degli interessi a sconto, gli interessi sono calcolati al momento del pagamento del Corrispettivo e secondo la formula dello Sconto Commerciale sull'intero valore del Corrispettivo pattuito.

Il Corrispettivo di Cessione stabilito è pari al 100 % (cento per cento) del valore nominale del Credito ceduto e sarà pagato dal Cessionario al Cedente a titolo definitivo al netto degli interessi, commissioni e spese nella misura determinata nel Documento di Sintesi dell'Atto Integrativo.

Gli interessi sono calcolati sull'importo del Corrispettivo a partire dalla data di valuta di pagamento dello stesso e sino alla Data Scadenza o Data Scadenza Convenzionale Maturity.

Su richiesta del Cedente, il Cessionario potrà accettare di pagare il Corrispettivo della Cessione pari al 100% (cento per cento) del valore nominale del Credito ceduto al netto di commissioni e spese e al lordo degli interessi che il Cedente corrisponderà in via posticipata. In tale ipotesi, il Cedente dovrà riconoscere al Cessionario interessi nella misura determinata dal Documento di Sintesi dell'Atto Integrativo, calcolati sull'importo del Corrispettivo a partire dalla data di valuta di pagamento e sino alla Data Scadenza o Data Scadenza Convenzionale Maturity.

Resta inteso che, qualora alla Data Scadenza o Data Scadenza Convenzionale Maturity il Debitore non avesse adempiuto al pagamento, non saranno conteggiati ulteriori interessi in capo al Cedente.

Crediti Pro Solvendo

Per i Crediti che non rientrano nel Plafond concesso dal Cessionario, il Corrispettivo è esigibile dal Cedente all'atto dell'incasso dei Crediti ceduti da parte del Cessionario stesso.

Su richiesta del Cedente, il Cessionario potrà anticipare in tutto o in parte i Corrispettivi dovuti per i predetti Crediti ceduti anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. In tal caso, sulle somme pagate decorreranno interessi nella misura e nei termini determinati nel Documento di Sintesi dell'Atto Integrativo, sino al momento in cui il Corrispettivo dei Crediti ceduti diviene effettivamente esigibile da parte del Cedente.

Garanzie

La Banca può richiedere, in funzione a valutazioni di merito creditizio, garanzie reali o personali nonché vincoli o specifiche cautele, ivi comprese le garanzie rilasciate da un Confidi.

L'operazione di Factoring potrebbe essere assistita da garanzia rilasciata da BEI, ai sensi del "ISP-EGF Supply Chain Support Guarantee Agreement", che beneficia del sostegno della Comunità Europea nell'ambito del Fondo Paneuropeo di garanzia ("EGF")

La Garanzia BEI sulle linee di reverse factoring/confirming line costituisce un Aiuto di Stato rientrante nella sezione 3.2 del Quadro Temporaneo emanato dalla Commissione UE.

L'importo massimo concedibile a livello di singola impresa sommato agli importi delle altre operazioni finanziarie già garantite ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, deve rispettare uno dei due seguenti criteri:

- doppio della spesa salariale annua per il 2019
oppure
- 25% del fatturato dell'azienda nel 2019.

Condizioni economiche

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dal Cessionario. Al momento della stipula del contratto di Factoring, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalle Disposizioni in materia di usura.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge sull'Usura (L. n. 108/1996), relativo alla categoria 'Factoring' e, relativamente alle operazioni di Credito di Fornitura in riferimento alla categoria "Altri finanziamenti", può essere consultato in filiale e sul sito internet, il cui indirizzo è indicato nella sezione "Informazioni sulla banca" del presente Foglio Informativo, nella sezione dedicata alla Trasparenza.

Condizioni economiche generali del Contratto quadro

Voci di costo	Valore	Note
Spese di istruttoria della pratica Cedente (una tantum)	€ 5.000,00	
Spese annuali di rinnovo della pratica Cedente	€ 2.000,00	
Spese per invio comunicazioni per posta ordinaria	€ 0,70	(1)
Spese per invio comunicazioni per raccomandata	€ 4,00	(1)
Spese unitarie per la produzione di rendiconti ad uso dei revisori contabili	€ 150,00	
Posticipo scadenza fatture emesse dalla Banca (giorni di calendario)	3 giorni	(2)
Spese bancarie unitarie di gestione degli incassi		
Emissione Ri.Ba. stessa banca	€ 5,00	
Emissione Ri.Ba. altra banca	€ 5,00	
Richiamo Ri.Ba.	€ 5,00	
Insoluto Ri.Ba.	€ 5,00	
Emissione SDD stessa banca	€ 5,00	
Emissione SDD altra banca	€ 5,00	
Insoluto SDD stessa banca	€ 5,00	
Insoluto SDD altra banca	€ 5,00	
Condizioni applicabili alle linee operative Pro Solutio		
Spese unitarie di valutazione Debitori italiani	€ 100,00	(3)
Spese unitarie di valutazione Debitori esteri	€ 300,00	(3)
Commissione mensile di disponibilità Plafond	0,0000 %	
Condizioni relative al calcolo dei Giorni maturity		
Giorni di margine (espressi in giorni di calendario)	5 giorni	
Periodicità rideterminazione Giorni maturity	trimestrale	
Interessi di mora		
In tutti i casi in cui il Cessionario abbia titolo a richiedere interessi moratori al Cedente a causa dell'inadempimento ad una obbligazione di pagamento, tali interessi saranno calcolati dal momento in cui si è verificato l'inadempimento e sino al totale pagamento di quanto dovuto alla Banca.		
Tasso di mora	5,7375 %	(4)
	<i>Indice di riferimento</i> Tasso limite ai sensi della Legge 108/96	(5)
	<i>Valore dell'indice di riferimento in vigore</i> 6,7375 %	
	<i>Percentuale di applicazione indice di riferimento</i> 100,0000 %	
	<i>Spread (in punti percentuali)</i> -1,000	

(1) Il costo è unitario e viene applicato per ogni comunicazione inviata in formato cartaceo al Cedente o al Debitore.

(2) Le scadenze delle fatture vengono raggruppate - per semplicità di regolamento - con cadenza bimensile: le fatture emesse dal 1° al 15 di ciascun mese assumono scadenza 15; le fatture emesse dal 15 fino a fine mese assumono scadenza pari all'ultimo giorno del mese. La condizione di posticipo scadenza aggiunge alle due predette scadenze un numero fisso di giorni di calendario, pari al valore pattuito.

(3) Le spese vengono percepite per ciascun debitore, sia in occasione della prima valutazione, sia in occasione di ogni successiva revisione del plafond. Le spese relative alle valutazioni effettuate prima della stipula del contratto sono ricomprese nelle Spese di istruttoria della pratica Cedente.

(4) Il tasso è variabile ed è calcolato come segue: (valore dell'indice di riferimento tempo per tempo vigente moltiplicato per la percentuale di applicazione indice di riferimento) + (spread). Il valore del tasso, dunque, varia in base al valore tempo per tempo vigente dell'indice di riferimento. Il valore riportato nel documento è il tasso in vigore alla data ivi indicata - oppure - ove la data non sia espressa e nel caso di date future - è calcolato sulla base del valore dell'indice di riferimento in vigore alla data di elaborazione del documento. Per conoscere i valori effettivamente applicati nel calcolo degli interessi il cliente può consultare i documenti rendicontativi contenenti l'evidenza degli interessi tempo per tempo maturati. Qualora la somma algebrica tra il valore dell'indice di riferimento e dello spread determini un risultato di segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero.

(5) Il "Tasso limite" di cui alla legge n. 108/1996 art. 2 comma 4 (cd. tasso soglia) è così calcolato: Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di 1/4 del TEGM stesso più 4 punti percentuali. Il TEGM considerato è il minore tra quelli riferiti alla categoria del Factoring, vigente al momento in cui si verifica la mancata/ritardata restituzione entro il termine di quanto dovuto alla Banca. Le misure del TEGM e del "Tasso limite" sono rilevabili dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale e consultabile anche in filiale e sul sito Internet della Banca. Qualsiasi futura modifica della normativa che definisce il Tasso limite (legge n. 108/1996 e Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM) sia essa relativa

alle modalità di calcolo di detto Tasso limite che alla categoria e alla classe di importo di appartenenza si applicherà automaticamente in sostituzione di quanto sopra convenuto senza necessità di preventiva comunicazione.

Condizioni economiche differenziabili per linea operativa

Voci di costo	Valore	Note
Interessi applicati in caso di anticipazione del corrispettivo, acquisto del credito e per operazioni di credito di fornitura, quando a carico del cedente.		

TASSO FISSO

Tasso debitore di interesse nominale annuo (TAN) / Tasso di sconto	4,6300 %	
--	----------	--

TASSO VARIABILE

Il Cessionario e il Cedente possono concordare un tasso di interesse variabile associato a un indice di riferimento quotato sul mercato. Il tasso di interesse variabile è calcolato come somma algebrica del valore dell'indice di riferimento pro tempore vigente e dello spread. Qualora la somma algebrica tra il valore dell'indice di riferimento e dello spread determini un risultato con segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero essendo in ogni caso il Cliente tenuto a restituire le somme utilizzate. All'atto della pattuizione, la somma del valore dell'indice di riferimento e dello spread non può essere superiore alla misura del tasso fisso previsto in questo Foglio Informativo.

Descrizione	Valore	
Tasso di interesse nominale annuo (TAN)	Indice di riferimento + spread	
Periodicità liquidazione interessi corrisposti in via posticipata	TRIMESTRALE	
Commissioni e spese		
Commissione di factoring	5,0000 %	(1)
Commissioni plus factoring	0,5000 %	(2)
La commissione di plus factoring non è applicabile in caso di Factoring pro soluto IAS e credito di fornitura.		
Giorni di decorrenza commissione di plus factoring	30 giorni	
Periodicità di addebito	TRIMESTRALE	
Spese di gestione del singolo documento ceduto	€ 10,00	(3)
Spese di liquidazione del Conto di evidenza	€ 100,00	(4)

(1) Salvo diversa pattuizione, la commissione è percepita sull'importo nominale del credito ceduto, senza considerare (al lordo di) eventuali documenti a credito presentati contestualmente o successivamente alla cessione.

(2) La commissione è applicata sull'ammontare dei crediti scaduti e ancora in essere. La data di decorrenza di applicazione della commissione è determinata dalla data di scadenza (o data di scadenza Maturity) di ciascun credito, maggiorata dal numero di "Giorni di decorrenza commissione di plus factoring".

(3) Spese unitarie per la lavorazione e gestione di ciascun documento presentato dal Cedente nell'ambito della cessione.

(4) Le spese sono unitarie, per ciascuna liquidazione di ciascun Conto di evidenza sul quale sia prevista la corresponsione degli interessi in via posticipata.

Avvertenze

- Le condizioni economiche si intendono convenute entro il limite del tasso soglia previsto dalla Legge 108/96 e vengono effettivamente applicate nel rispetto dei limiti previsti per la specifica categoria di operazione e per il trimestre di riferimento. Le spese, le commissioni ed i tassi sopra indicati potranno quindi risultare ed essere applicati in misura inferiore rispetto a quella stabilita nel Contratto, senza che ciò comporti una novazione del rapporto contrattuale e/o una modifica delle condizioni economiche pattuite.
- Sono posti a carico del Cliente anche i seguenti costi:
 - rimborso degli oneri sostenuti dal Cessionario per conto del Cliente, sui crediti ceduti in pro solvendo (spese legali, spese notarili, spese di protesto, spese di incasso tramite terzi, spese anticipate per conto del cliente)
 - rimborso delle spese sostenute dal Cessionario per la realizzazione di personalizzazioni informatiche su specifiche richieste del Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: apertura di canali di comunicazione Host to Host; predisposizione di flussi informatici su specifiche del Cliente)
 - imposta di bollo, ove dovuta, nella misura pro tempore vigente
 - IVA, ove dovuta
- Divisore per operazioni in Euro, GBP, JPY: anno civile (365 o 366 per gli anni bisestili); divisore per operazioni in, USD, CHF, PLN, NOK, CZK: Anno commerciale (360).

Rischio di cambio

Nell'ambito del contratto Pro Solvendo e Pro Soluta espresso in divisa diversa dall'euro, il Cedente può essere soggetto al rischio di cambio, che consiste nel rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere.

Impatto della fluttuazione del cambio sull'ammontare da rimborsare a scadenza

Simulazione di un deprezzamento del 20% contro euro della divisa di denominazione del finanziamento nel periodo tra l'accensione e l'estinzione del finanziamento stesso.

Divisa Finanziamento	Cambio Divisa/euro in accensione	Importo del finanziamento in euro	Importo del finanziamento in divisa	Cambio Divisa/euro deprezzato all'estinzione	Controvalore in euro all'estinzione	Differenza in euro all'estinzione	Controvalore in divisa della differenza in euro
USD	1,1084	50.000	55.420	1,330	41.669	-8.331	11.080
GBP	0,84175	50.000	42.088	1,010	41.671	-8.329	8.412
CHF	1,027	50.000	51.350	1,232	41.680	-8.320	10.250
JPY	128,54	50.000	6.427.000	154,248	41.667	-8.333	1.285.349
PLN	4,8239	50.000	241.195	5,789	41.664	-8.336	48.257
NOK	9,919	50.000	495.950	11,903	41.666	-8.334	99.200
CZK	25,316	50.000	1.265.800	30,379	41.667	-8.333	253.148

Simulazione di un apprezzamento del 20% contro euro della divisa di denominazione del finanziamento nel periodo tra l'accensione e l'estinzione del finanziamento.

Divisa Finanziamento	Cambio Divisa/euro in accensione	Importo del finanziamento in euro	Importo del finanziamento in divisa	Cambio Divisa/euro apprezzato all'estinzione	Controvalore in euro all'estinzione	Differenza in euro all'estinzione	Controvalore in divisa della differenza in euro
USD	1,1084	50.000	55.420	0,887	62.480	12.480	11.070
GBP	0,84175	50.000	42.088	0,673	62.538	12.538	8.438
CHF	1,027	50.000	51.350	0,822	62.470	12.470	10.250
JPY	128,54	50.000	6.427.000	102,832	62.500	12.500	1.285.400
PLN	4,8239	50.000	241.195	3,859	62.502	12.502	48.245
NOK	9,919	50.000	495.950	7,935	62.502	12.502	99.203
CZK	25,316	50.000	1.265.800	20,253	62.499	12.499	253.142

Cambio rilevato il 10.03.2022.

Le simulazioni sono effettuate in conto capitale.
Finanziamenti in altre divise sono da concordare con la Banca. Per ulteriori informazioni rivolgersi in Filiale.

Recesso, chiusura del rapporto e reclami

Recesso

Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal contratto senza obbligo di motivazione né di preavviso. Qualora alla data del recesso sia in essere l'operatività Maturity (ad esclusione del Pro Soluta IAS) le parti hanno facoltà di recedere con un preavviso di almeno trenta (30) giorni di calendario.

Chiusura del rapporto

Tempi massimi di chiusura del rapporto: 15 giorni dal momento in cui sono rese disponibili al Cessionario tutte le somme dovute dal Cedente.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- per posta ordinaria a **Ufficio Reclami Intesa Sanpaolo - Piazza San Carlo 156 – 10121 TORINO**,
- per posta elettronica alla casella assistenza.reclami@intesaspaolo.com,
- per posta elettronica certificata (PEC) a assistenza.reclami@pec.intesaspaolo.com,
- tramite **fax al numero 011/0937350**,
- allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca,
- online compilando l'apposito form presente nella sezione "Reclami e risoluzione delle controversie" sul sito www.intesaspaolo.com.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente e la Banca per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

- -al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie-ADR. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- -oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all'ABF, il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi-Conciliazione.

Legenda

Cedente o Cliente	Il Cliente ed ogni suo successore o avente causa.
Cessionario o Banca	Intesa Sanpaolo S.p.A. ed ogni suo successore o avente causa.

Cessione	Il contratto, sottoscritto con firma olografa o digitale, mediante il quale il Cedente trasferisce a titolo oneroso al Cessionario i propri Crediti esistenti e/o futuri incassando il relativo Corrispettivo. La Cessione del Credito è disciplinata dagli Artt. 1260 e ss. del Codice Civile e dalla Legge n. 52 del 21/02/1991 per quanto applicabile. La Cessione potrà essere in massa di tutti i crediti, di singoli Crediti già esistenti e/o futuri.
Conto di evidenza o Conto	Indica la struttura contabile utilizzata dal Cessionario per (i) rilevare quotidianamente in dare od in avere i movimenti finanziari – relativi a ciascuna linea operativa generati dall'esecuzione contratto di factoring. Vengono rilevati a debito del Conto di evidenza gli importi anticipati a titolo di Corrispettivo, gli importi insoluti, le spese e commissioni e gli storni di movimenti in avere. Vengono rilevati a credito del Conto di evidenza gli importi dei Crediti ceduti, gli importi incassati dai Debitori o da altri soggetti e gli storni di movimenti in dare; (ii) calcolare gli interessi maturati sui movimenti finanziari nel caso di addebito degli interessi in via posticipata.
Corrispettivo	Indica quanto dovuto dal Cessionario al Cedente a titolo di corrispettivo della Cessione e corrisponde al valore nominale dei Crediti ceduti, ovvero al diverso importo che risultasse effettivamente dovuto dal Debitore (in ragione, ad esempio, di sconti, abbuoni, note di debito o di credito, interessi per ritardato pagamento) alla Data Scadenza o alla Data Scadenza Convenzionale o alla Data Scadenza Convenzionale Maturity di ciascun Credito.
Credito	Indica i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare nell'esercizio dell'impresa da parte del Cedente con i Debitori ed in generale ogni somma che il Cedente abbia diritto di ricevere dai propri Debitori in pagamento di beni e/o servizi o per eventuale altro titolo.
Data Scadenza	Indica la data di scadenza del Credito o la diversa data di scadenza eventualmente concordata fra il Cedente e il Debitore in qualsiasi momento prima della Cessione.
Data scadenza Convenzionale	Indica la data di scadenza del Credito di volta in volta concordata fra il Cedente e il Cessionario aggiungendo un numero di giorni fisso comunque non superiore a 210 (i) alla Data Scadenza o (ii) ai giorni pattuiti nella parte riferita al Credito di Fornitura dell'Atto Integrativo.
Data Scadenza Convenzionale Maturity	Indica la data di scadenza del Credito concordata fra il Cedente e il Cessionario aggiungendo alla Data Scadenza un numero di giorni variabili, a seconda della periodicità indicata nel Documento di Sintesi del Contratto, calcolati secondo la formula contrattuale e dei giorni di margine aggiuntivi rispetto ai giorni di ritardo medio di pagamento dei Debitori indicati nel Documento di Sintesi del Contratto e/o eventualmente la data di scadenza del Credito calcolata aggiungendo alla Data Scadenza un numero di giorni fissi concordati tra le Parti nell'Atto Integrativo.
Debitore	Indica il soggetto tenuto ad effettuare al Cedente il pagamento di uno o più Crediti.
EGF - Supply Chain Finance	Intesa Sanpaolo ha sottoscritto un Accordo di garanzia con BEI che beneficia del sostegno della Comunità europea nell'ambito del Fondo paneuropeo di garanzia (EGF), istituito per rispondere all'impatto economico dell'emergenza pandemica COVID-19. La garanzia è a supporto delle linee di factoring debitore pro soluto deliberate sui debitori che hanno sottoscritto un contratto di Confirming, o di credito di fornitura o per i quali esiste un accordo formale o informale di Reverse Factoring.
Plafond	Indica l'importo massimo entro il quale il Cessionario è disposto ad assumersi il rischio della solvenza del Debitore ossia il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore.
Pro Soluta	Indica l'assunzione da parte del Cessionario del rischio della solvenza del Debitore ossia il rischio del mancato pagamento da parte dello stesso.
Pro Solvendo	Indica la non assunzione da parte del Cessionario del rischio della solvenza del Debitore. Il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore rimane quindi a carico del Cedente.
Sconto commerciale	È la formula utilizzata per il calcolo degli interessi sull'anticipazione del Corrispettivo: $\text{interessi di sconto} = [(\text{corrispettivo} * \text{tasso di sconto} * \text{giorni}) / (\text{anno civile o anno commerciale} * 100)]$. Nel calcolo dei giorni viene escluso il giorno Data Scadenza, Data Scadenza Convenzionale o Data Scadenza Convenzionale Maturity.
Tasso debitore nominale annuo (TAN)	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme pagate dal Cessionario a titolo di anticipazione del corrispettivo o a titolo di pagamento del corrispettivo per Pro Soluta IAS con interessi posticipati.
Tasso effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.